

accettata dal Popolo il 12 giugno 1994 ²

I. PARTE GENERALE

1. AUTORITÀ COMPETENTI E PROCEDURA

A. Autorità giudiziarie

Art. 1 Designazioni

Dove la presente legge adotta concetti che menzionano soltanto il sesso maschile, questi fanno stato per ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso della legge non risulti altrimenti.

Art. 2 I. Procedura ordinaria

1. Principio generale

Se la presente legge non dispone diversamente fa stato il Codice di procedura civile ³ e le vertenze assegnate al giudice dal codice civile per la decisione vengono giudicate nella procedura ordinaria.

Art. 3 2. Competenza del tribunale distrettuale

¹ ⁴ Il tribunale distrettuale, indipendentemente dal valore della causa, è competente segnatamente nei seguenti casi:

1. Art. 28, 28a, tutela della personalità;
2. Art. 30 cpv. 3, contestazione di modifiche del nome;
3. Art. 42 cpv. 1, azione di rettificazione;
4. Art. 57, 78 e 88 cpv. 2, scioglimento di una persona giuridica;
5. Art. da 105 a 108, nullità del matrimonio;
6. Art. 112, divorzio mediante richiesta comune dei coniugi;
7. Art. 114, 115, divorzio su azione di un coniuge;
8. Art. 129, 134, azione di modifica;
9. Art. 165, indennizzo dei contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia;
10. Art. 194, 205 cpv. 2 e 251, liquidazione del regime dei beni;
11. Art. 220, pretesa di beni patrimoniali soggetti a reintegrazione (art. 208);
12. Art. 219, 612a, attribuzione dell'abitazione familiare o delle suppellettili domestiche;
13. Art. 256, 258, contestazione della presunta paternità del marito;
14. Art. 259 cpv. 2 e 3, art. 260a, contestazione del riconoscimento;
15. Art. 261, 295, azione di paternità, diritti della madre nubile;
16. Art. 269, 269a, contestazione dell'adozione;
17. Art. 279, 329, azione di mantenimento e di assistenza;
18. Art. 286 cpv. 2, modifica del contributo di mantenimento.

² Le sentenze in merito alle vertenze precedentemente elencate sono soggette all'appello al Tribunale cantonale.

Art. 4 ⁵ 3. Speciali norme procedurali

Nelle pratiche di matrimonio, di paternità e di mantenimento nonché di contestazione dell'adozione (art. 3 cifre 5-18 e cifre 13-18 della presente legge) il giudice constata d'ufficio la fattispecie. All'occorrenza egli estende l'accertamento delle prove su fatti non adottati e fa uso soprattutto dei mezzi di prova necessari a chiarire la fattispecie.

Art. 5⁶ 4. Procedura di divorzio
a) Dipendenza dal diritto, introduzione

¹ La richiesta di divorzio inoltrata in comune dai coniugi deve essere presentata in forma scritta, senza precedente procedura di conciliazione, direttamente al presidente del tribunale distrettuale.

² Una volta ricevuta la richiesta il presidente esamina i documenti inoltrati. Qualora la richiesta o i documenti non siano chiari o siano incompleti, le parti vengono, senza indugio e di regola precedentemente alla prima audizione, sollecitate a completarli.

³ L'azione di divorzio o di modifica di una sentenza di divorzio deve essere intentata unitamente all'istanza di conciliazione giusta l'articolo 64 CPC.

Art. 5a⁷ b) In caso di accordo completo

Se sono disponibili i necessari documenti, se in caso di bisogno sono stati ascoltati i figli e se la prima audizione delle parti è interamente conclusa, tutto questo viene registrato in una decisione che serve al proseguimento della procedura e viene fissato l'inizio del periodo di riflessione di due mesi ai sensi dell'articolo 111 capoverso 2 CC.

Art. 5b⁸ c) In caso di accordo parziale

¹ Se la prima audizione è interamente conclusa, alle parti viene concesso un periodo entro il quale possono presentare le proprie proposte, esporre le relative necessarie considerazioni effettive e avanzare richieste di comprova relative alle conseguenze del divorzio sulle quali non sono stati capaci di accordarsi.

² Se una volta conclusasi la procedura di comprova le parti non riescono ad accordarsi completamente sugli effetti secondari, la procedura viene trasferita al tribunale distrettuale per l'esecuzione del dibattimento principale ai fini di una decisione.

Art. 5c⁹ d) Passaggio a divorzio su azione di un coniuge

Qualora manchino le premesse per un divorzio mediante richiesta comune dei coniugi, il presidente del tribunale distrettuale accorda alle parti un periodo ai sensi dell'articolo 113 CC, affinché inoltrino la causa al tribunale distrettuale senza procedura di conciliazione.

Art. 5d¹⁰ e) Nuove proposte

¹ Nella procedura di prima istanza sono ammesse nuove conclusioni ai sensi dell'articolo 138 capoverso 1 CC, tuttavia devono essere fatte valere entro il termine fissato giusta l'articolo 98 cifra 1 CPC ¹¹. In caso contrario la controparte può chiedere il rinvio del dibattimento principale assumendosene le spese.

² Nel quadro dell'autorità cantonale superiore devono essere formulate e brevemente motivate le proposte accompagnate dalla dichiarazione d'appello rispettivamente entro il termine stabilito per l'appello adesivo giusta gli articoli 219 e 220 CPC.

Art. 5e¹² f) Figli

¹ Se ai sensi dell'articolo 144 capoverso 2 CC i figli vengono personalmente sentiti, devono essere informati dell'evento in maniera adeguata i genitori e un eventuale rappresentante del figlio.

² Il presidente del tribunale distrettuale dispone che il figlio sia rappresentato da un curatore ai sensi dell'articolo 146 CC.

³ L'autorità di tutela stabilisce la remunerazione per il patrocinio del figlio ad opera di un curatore giusta l'articolo 147 CC. La procedura e la normativa sui rimedi legali si conformano per analogia alle disposizioni della presente legge e relative alla protezione del figlio.

Art. 5f¹³ g) Rimedi legali In caso di passaggio ad azione

La decisione che conclude la procedura ai sensi dell'articolo 5c della presente legge può essere impugnata con ricorso al presidente del Tribunale cantonale giusta l'articolo 12 della presente legge.

Art. 5g¹⁴ k) In caso di accordo completo

Le decisioni nel merito e le decisioni su questioni di rito che concludono la procedura emanate dal presidente del tribunale distrettuale possono essere impugunate con ricorso al presidente del Tribunale cantonale giusta l'articolo 12 della presente legge.

Art. 5h¹⁵ i) In caso di accordo parziale o di divorzio su azione di un coniuge

Sentenze nel merito che concludono la procedura pronunciate dai tribunali distrettuali possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale giusta l'articolo 218 sgg. CPC.

Art. 6¹⁶ Il Contenzioso facoltativo
1. Il tribunale distrettuale

¹ Il tribunale distrettuale è competente per l'esecuzione della procedura per dichiarazione di persona scomparsa giusta l'articolo 35 CC.

² All'occorrenza il presidente del tribunale distrettuale rende attento il competente ufficio di circolo sulle misure previste agli articoli 546 e 548 CC.

³ Per l'inoltro della domanda di dichiarazione della scomparsa ai sensi dell'articolo 550 CC sono competenti l'ufficio di circolo, l'autorità di tutela e la sovrastanza del comune di domicilio o di attinenza.

Art. 7¹⁷ 2. La commissione del tribunale distrettuale

La commissione del tribunale distrettuale è competente:

1. Art. 94 cpv. 2, consenso al matrimonio,
2. Art. 268, decisione in merito all'adozione.

Art. 8 3. Il presidente del tribunale distrettuale

Il presidente del tribunale distrettuale è competente per quanto concerne il diritto delle persone e di famiglia, segnatamente per:

1. Art. 28c sgg., tutela della personalità e provvedimenti cautelari;
2. Art: 281, diritto alla risposta;
3. Art. 36 cpv. 2, diffida alla notifica nella procedura per dichiarazione di scomparsa;
4. ¹⁸ Art. 111, divorzio tramite richiesta comune dei coniugi in caso 5;
5. ¹⁹ Art. 124 cpv. 2, garanzia;
6. ²⁰ Art. 132, 291, avvisi a debitori e garanzia;
7. ²¹ Art. 137, misure provvisoriale durante la procedura di divorzio; l'impugnazione si conforma all'art. 237 CPC;
8. Art. 166 cpv. 2 cifra 1, estensione del diritto di rappresentanza di un coniuge;
9. Art. 169 cpv. 2, autorizzazione di un coniuge a terminare o limitare i diritti inerenti all'abitazione familiare;
10. Art. 170 cpv. 2, obbligo d'informazione tra coniugi;
11. Art. da 172 a 180, protezione dell'unione coniugale;
12. Art. 185, 189, pronuncia della separazione dei beni su istanza di un coniuge o dell'autorità di vigilanza in materia di esecuzione;
13. Art. 187 cpv. 2, 191 cpv. 1, ripristino del precedente regime risp. della comunione dei beni;
14. Art. 195a, pronuncia della compilazione di un inventario;
15. Art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2, 250 cpv. 2, 11 Titolo finale/CC²², dilazione di pagamenti; in caso di procedure pendenti concernenti la liquidazione del regime dei beni o la consistenza del debito resta riservata la competenza del giudice ordinario;
16. Art. 230, autorizzazione di un coniuge alla rinuncia o accettazione di un'eredità;
17. Art. 284, provvedimenti cautelari nel processo relativo al mantenimento; è applicabile l'art. 237 CPC;²³
18. ²⁴Art. 286 cpv. 3, contributo per il mantenimento in caso di bisogni straordinari;
19. Art. 292, garanzia del futuro mantenimento;

20. Art. 410 cpv. 2, fissazione di termini riguardo ad atti dei tutelati.

Art. 9 4. Il presidente di circolo

Riservate altre disposizioni, il presidente di circolo è competente in materia di diritto ereditario e reale, specialmente nei casi seguenti;

1. Art. 490, allestimento di un inventario nei casi di sostituzione d'erede;
2. Art. 504, 505, conservazione di disposizioni d'ultima volontà e di contratti successori;
3. Art. 507 cpv. 1 e 2, deposito e protocollazione di testamenti orali;
4. Art. 517, comunicazione della nomina ad esecutore testamentario;
5. Art. da 551 a 559, provvedimenti assicurativi per la devoluzione dell'eredità, rilascio del certificato ereditario anche per gli eredi legittimi;
6. Art. 570, da 574 a 576, registrazione delle rinunce d'eredità e disposizione di ulteriori provvedimenti;
7. Art. da 580 a 592, beneficio d'inventario;
8. Art. 594 cpv. 2, garanzia per il legatario;
9. Art. 595, liquidazione d'ufficio;
10. Art. 602 cpv. 2 e 3, nomina di un rappresentante della comunione ereditaria;
11. Art. 604, divisione differita; provvedimenti conservativi a favore dei coeredi;
12. Art. 609, intervento nella divisione dell'eredità;
13. Art. 611 cpv. 2, formazione dei lotti;
14. Art. 612 cpv. 3, decisione concernente l'incanto;
15. Art. 613, decisione concernente oggetti particolari in sede di divisione dell'eredità (Diritti reali)
16. Art. 647 cpv. 2 cifra 1, ordine degli atti d'amministrazione necessari su richiesta di un comproprietario;
17. Art. 662 cpv. 3, pubblicazione di una grida e ordine dell'iscrizione a registro fondiario in base a prescrizione acquisitiva straordinaria;
18. Art. 669, obbligo di porre i termini;
19. Art. 712c cpv. 3, decisione delle opposizioni contro disposizioni su un'unità di piano;
20. Art. 712i cpv. 2 e 3, iscrizioni provvisoria dell'ipoteca della comunione di proprietà per piani;
21. Art. 712q e 712r, nomina e revoca dell'amministratore in caso di proprietà per piani;
22. Art. 760, garanzia dell'usufrutto;
23. Art. 762, privazione del possesso della cosa usufruita;
24. Art. 763, ordine per la stesura dell'inventario;
25. Art. 808 cpv. 1 e 2, da 809 fino a 811, garanzia del creditore pignoratizio;
26. Art. 833, 834, 852, trasferimento del creditore pignoratizio;
27. Art. 837 cpv. 1 cifra 3, 839, iscrizione provvisoria dell'ipoteca degli artigiani;
28. Art. 860 cpv. 3, decisione concernente la rappresentanza degli interessati nei titoli di pegno;
29. Art. 861, pagamenti del debitore pignoratizio;
30. Art. 864, 870, 871, annullamento dei titoli di pegno;
31. Art. 966 cpv. 2, iscrizione provvisoria.

Art. 10 Procedura

a) Dinanzi alla prima istanza

¹ Per la giurisprudenza facoltativa fanno stato per analogia le norme sulla procedura sommaria (art. 137 sgg. CPC); il giudice può disporre un'udienza principale e la comparsa delle parti.

² Nella procedura relativa alla disposizione della risposta (art. 8 cifra 2 della presente legge) l'istante non può essere obbligato ad alcun versamento di garanzia.

Art. 11 b) Impugnazione di decisioni del tribunale distrettuale e della commissione del tribunale distrettuale

Contro le decisioni del tribunale distrettuale nelle procedure per dichiarazione di persona scomparsa giusta l'articolo 6 della presente legge e contro le decisioni della commissione del tribunale distrettuale circa il consenso al matrimonio giusta l'articolo 7 cifra 1 della presente legge può essere presentato appello al Tribunale cantonale ai sensi dell'articolo 64 della presente legge.

Art. 12 c) Impugnazione di decisioni del presidente del tribunale distrettuale e del presidente di circolo

¹ Se la presente legge non dispone diversamente, le decisioni del presidente del tribunale distrettuale e del presidente di circolo possono essere impugnate entro 20 giorni con ricorso scritto e motivato al presidente del Tribunale cantonale.

² Il presidente del Tribunale cantonale su istanza o d'ufficio può attribuire al ricorso effetto sospensivo, assumere d'ufficio informazioni e ordinare un'udienza delle parti.

³ Per il resto fanno stato per analogia le norme del codice di procedura civile sul ricorso per violazione di legge (art. 232 sgg. CPC). ²⁵ Per contro il presidente del Tribunale cantonale è libero nella valutazione delle prove.

B. Autorità amministrative

Art. 13 ²⁶ I. Competenza 1. Il presidente comunale

Il presidente comunale è competente per:

1. art. 720, 720a, la ricezione di notifiche di ritrovamento di oggetti e di animali; egli comunica il ritrovamento di animali all'ufficio cantonale di notifica;
2. art. 721, l'ordine di incanto pubblico;
3. art. 38 OSC ²⁷, la ricezione di notifiche sul rinvenimento di un trovato; egli impone al bambino un cognome e i nomi e fa la notifica all'ufficio di stato civile.

Art. 14 2. La sovranza comunale

¹ La sovranza comunale è competente per l'emanazione di divieti concernenti il bosco e il pascolo su territorio comunale (art. 699). Contro tali divieti può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo.

² La sovranza del comune di domicilio o del comune di attinenza è competente per:

1. ²⁸ Art. 106 cpv. 1, azione di nullità del matrimonio;
2. ... ²⁹
3. Art. 259 cpv. 2 cifra 3, 260a cpv. 1, impugnazione di un riconoscimento;
4. ³⁰ Art. 550, istanza ufficiale per la dichiarazione di scomparsa giusta l'articolo 6 capoverso 3 della presente legge.

³ La sovranza dell'ultimo comune di domicilio del convenuto è autorità competente per le azioni di paternità ai sensi dell'articolo 261 capoverso 2.

⁴ La sovranza comunale o il servizio da questa designato nel luogo di domicilio della persona avente diritto è competente per l'aiuto all'incasso giusta l'articolo 131 capoverso 1 CC.

⁵ ³¹ La sovranza comunale o l'ufficio da essa designato riceve le notifiche relative ai decessi di persone nel loro luogo di domicilio e le comunica immediatamente al competente ufficio di stato civile.

⁶ ³² La sovranza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo di domicilio di una persona, porta il Presidente di Circolo e l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad essa comunicati.

Art. 15 3. Il Governo

¹ Il Governo è competente nei seguenti casi:

1. Art. 30 cpv. 1, concessione del cambiamento del nome;
2. Art. 57 cpv. 3, 78 e 89 cpv. 1, azione di scioglimento di persona giuridica;
3. ... ³³
4. ³⁴ Art. 106 cpv. 1, azione di nullità del matrimonio;
5. Art. 882, sorveglianza del sorteggio di rendite fondiarie;
6. Art. 885, autorizzazione a costituire pegni sul bestiame;
7. Art. 907, autorizzazione per l'esercizio del prestito a pegno;
8. Art. 43 cpv. 2 e 3 LDIP, autorizzazione per stranieri a contrarre matrimonio.

² Il Governo può assegnare a singoli dipartimenti il disbrigo di affari di suddetta natura.

³ ³⁵ Contro le decisioni del Governo giusta il capoverso 1 cifre 1 e 5-8 può essere presentato appello al Tribunale cantonale ai sensi dell'articolo 64 della presente legge. Lo stesso vale per decisioni dei dipartimenti, per quanto il diritto federale non preveda un'altra autorità.

Art. 16 II. Procedura

¹ ³⁶ La procedura si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.

² ... ³⁷

³ ³⁸ Le decisioni del Governo, dei dipartimenti cantonali e delle altre autorità cantonali in materia di diritto civile possono essere impugnate con appello conformemente all'articolo 64 dinanzi al tribunale cantonale, se secondo il diritto superiore è necessario un giudizio di ultima istanza da parte di un tribunale cantonale.

2. ³⁹ pubblicazioni

A. L'atto pubblico

Art. 17 ⁴⁰⁾

B. Pubblicazioni

Art. 18 I. Mezzi di pubblicazione

¹ Le pubblicazioni, gli avvisi pubblici, le diffide e notifiche prescritte dal CC ⁴¹ e dalla presente legge vengono effettuate sul Foglio Ufficiale Cantonale, se non è prescritto diversamente mediante legge o ordinanza del Gran Consiglio.

² La pubblicazione concernente un oggetto trovato manifestamente di poco valore (art. 720) può avvenire in altro modo adeguato.

³ Resta riservato il diritto dell'autorità competente di provvedere ad altre pubblicazioni adeguate, come pure alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio prescritta dal CC.

Art. 19 II. Pubblicazione ripetuta

Nei seguenti casi la pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale deve avvenire due volte di seguito nei seguenti casi:

1. Art. 36, diffida alla notifica nella procedura per dichiarazione di persona scomparsa;
2. Art. 555, grida per la ricerca di eredi;
3. Art. 558, comunicazione ai beneficiati della disposizione pubblica di ignota dimora;
4. Art. 582, grida per inventario pubblico;
5. Art. 595, grida per liquidazione d'ufficio;

6. Art. 662, avviso in caso di prescrizione acquisitiva straordinaria;
7. Art. 43 Titolo finale, diffida pubblica per la notifica e l'iscrizione di diritti reali.

II. PARTE SPECIALE

1. DEL DIRITTO DELLE PERSONE

A. Stato civile

Art. 20⁴² I. Circondari e uffici di stato civile

¹ ⁴³ I circondari di stato civile comprendono il territorio di uno o più circoli o parti di essi e vengono determinati in via definitiva dal Governo nell'ambito del diritto federale e dopo aver udito i circoli interessati.

² ⁴⁴ Il Governo definisce in via definitiva, dopo aver udito i circoli interessati, la sede e il nome degli uffici di stato civile.

³ Sono eleggibili le persone che soddisfano i requisiti del diritto federale e che sembrano abili all'esercizio autonomo della funzione.

Art. 20a⁴⁵ II. Ufficiale di stato civile

¹ Il consiglio di circolo nomina, previa approvazione da parte dell'autorità cantonale di vigilanza, il numero necessario di ufficiali di stato civile, designa il capo dell'ufficio e ne disciplina la supplenza.

² Se un circondario di stato civile si estende al territorio di più circoli politici, questi si accordano sull'autorità di nomina e sulla procedura di nomina.

³ Sono eleggibili le persone che soddisfano i requisiti del diritto federale e che sembrano abili all'esercizio autonomo della funzione.

Art. 20b⁴⁶ III. Spese

¹ I comuni si assumono le spese per l'istituzione e la gestione dell'ufficio di stato civile in proporzione al numero degli abitanti, nella misura in cui non adottino una regolamentazione diversa. Sono considerati costi d'esercizio anche i costi per l'utilizzo della banca dati federale dello stato civile.

² L'onere di tempo necessario al trasferimento nel registro di stato civile informatizzato di iscrizioni a registro grossolanamente errate, deve essere indennizzato dal comune del precedente ufficio di stato civile.

Art. 20c⁴⁷ IV. Autorità di vigilanza

¹ Quale autorità di vigilanza il Dipartimento decide in merito a:

1. art. 47, misure disciplinari;
2. art. 85 cpv. 1 OSC, disposizione di ispezioni;
3. art. 86 cpv. 1 OSC, interventi contro la gestione irregolare dell'ufficio;
4. art. 87 OSC, destituzione o mancata rielezione di un ufficiale di stato civile;
5. art. 90 cpv. 1 OSC, ricorsi contro decisioni dell'ufficiale di stato civile;
6. art. 91 OSC, pena per violazioni all'obbligo di notifica.

² Le rimanenti competenze di vigilanza competono all'ufficio.

Art. 20d⁴⁸ V. Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni dell'Ufficio può essere presentato ricorso al Dipartimento.

² Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con appello giusta l'articolo 64 dinanzi al Tribunale cantonale.

B. Fondazioni

Art. 21 I. Autorità di vigilanza

¹ Tutte le fondazioni, ad eccezione delle fondazioni di famiglia, sono subordinate alla vigilanza delle autorità.

² Sono autorità di vigilanza:

1. la sovranza comunale sulle fondazioni che per la loro destinazione appartengono al comune;
2. la sovranza del comune patriziale sulle fondazioni che per la destinazione appartengono al comune patriziale;
3. ⁴⁹il consiglio di circolo sulle fondazioni che per la loro destinazione appartengono a diversi comuni del medesimo circolo oppure al circolo stesso;
4. il dipartimento designato dal Governo sulle fondazioni che per la loro destinazione appartengono ai comuni di differenti circoli, a diversi circoli oppure al Cantone nonché sulle fondazioni di diritto pubblico.

³ La vigilanza sulle fondazioni di previdenza a favore del personale (art. 89bis) si conforma alla legge sulla previdenza professionale.

⁴ Il Governo emana un'ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni del diritto privato e pubblico.

Art. 22 II. Vigilanza sulle fondazioni delle Chiese di Stato

¹ La vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche delle Chiese di Stato viene esercitata dagli organi delle stesse.

² L'alta vigilanza spetta al Governo.

Art. 23 ⁵⁰ III. Competenze dell'autorità di vigilanza **I. Generalità**

L'autorità di vigilanza deve provvedere a che i beni della fondazione a lei subordinata siano impiegati conformemente al fine, l'organizzazione risponda all'atto di fondazione e ai regolamenti relativi e la gestione sia in regola.

Art. 24 2. Sanzioni disciplinari e curatela

¹ L'autorità di vigilanza dopo aver eseguito un'istruttoria e udito gli interessati a seconda della gravità della colpa può comminare le seguenti sanzioni disciplinari:

1. diffida;
2. multa fino a 5 000 franchi;
3. sospensione da una carica fino a 6 mesi;
4. destituzione da una carica;

² Resta riservata la responsabilità civile e penale.

³ ⁵¹In casi gravi il dipartimento designato dal Governo può, su proposta dell'autorità di vigilanza o d'ufficio, istituire un commissario governativo.

Art. 25 ⁵² IV. Trasformazione di una fondazione

Il dipartimento designato dal Governo ha la competenza, quale istanza unica, di modificare l'organizzazione ed il fine di fondazioni del diritto privato e pubblico, come pure di togliere o modificare gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine (art. 85 e 86).

Art. 25a ⁵³ V. Rimedi legali

Le decisioni dell'autorità di vigilanza o del dipartimento designato dal Governo possono essere impugnate con appello conformemente all'articolo 64 dinanzi al Tribunale cantonale.

C. Consorzi di almende e simili enti

Art. 26 I. Personalità giuridica

Hanno personalità giuridica senza iscrizione nel registro di commercio i consorzi di almende, di alpi, i consorzi rurali, di boschi, di fontane, d'irrigazione e simili (art. 59 cpv. 3).

Art. 27 II. Diritto coattivo e dispositivo

Tutti i rapporti giuridici dei consorzi vengono regolati dagli statuti, riservate le disposizioni la cui applicazione è prescritta dalla legge. Se gli statuti non contengono alcuna prescrizione, valgono le disposizioni qui di seguito specificate.

Art. 28 III. Organizzazione

¹ L'assemblea sociale, nella quale ogni socio ha il diritto di voto, è l'organo supremo del consorzio. Essa è convocata dalla direzione. La convocazione ha luogo a norma degli statuti, in ogni caso ogni qualvolta lo esigono gli interessi del consorzio ed inoltre, per legge, quando un quinto dei soci lo richiede.

² L'assemblea sociale ha, per legge, il diritto di destituire in ogni momento la direzione quando esiste un motivo importante.

³ La direzione ha il diritto e il dovere, entro i limiti delle sue competenze, di curare gli interessi del consorzio e di rappresentarlo.

Art. 29 IV. Votazioni

¹ Per la validità di risoluzioni dell'assemblea sociale e della direzione è necessario, per legge, che per quanto possibile tutti i membri siano stati convocati alla rispettiva seduta. Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, nella misura in cui la legge o gli statuti non dispongano diversamente.

² Per i consorzi con diritto a quote è necessaria la maggioranza delle quote rappresentate per la validità delle risoluzioni dell'assemblea sociale. A ogni quota intera spetta un voto intero. Frazioni di una quota hanno un diritto di voto corrispondente alla rispettiva frazione.

Art. 30 V. Contestazioni di risoluzioni

Ogni socio ha per legge il diritto di contestare le risoluzioni del consorzio che egli ritiene ledano i suoi diritti acquisiti.

Art. 31 VI. Disposizione del patrimonio sociale e dei diritti a quota

¹ I membri del consorzio con diritto a quote sul patrimonio sociale hanno la facoltà di disporre liberamente. Gli statuti devono stabilire in quale misura i diritti a quota possano essere suddivisi in frazioni.

² I soci non possono chiedere alcuna divisione del patrimonio sociale.

³ Il consorzio come tale ha il diritto di prendere decisioni concernenti l'amministrazione e l'uso, come pure il cambiamento, la costituzione in pegno e l'alienazione del patrimonio sociale. Per l'alienazione è richiesta, per legge, la maggioranza di due terzi dei soci rispettivamente dei diritti a quota.

Art. 32 VII. Trattamento delle quote agli effetti del registro fondiario

¹ I diritti a quota sono per legge parificati ai fondi ai sensi dell'articolo 655 capoverso 2 cifra 2. A norma di legge essi non possono essere divisi in frazioni inferiori a un quarto.

² L'alienazione dei diritti a quota e la costituzione di diritti reali sugli stessi abbisognano per la loro validità dell'iscrizione a registro fondiario. Non è richiesto l'atto pubblico.

³ ⁵⁴ Se ci sono quote date in pegno, il consorzio può costituire in pegno i beni immobili solo con l'autorizzazione del Dipartimento competente per il registro fondiario. Questa può essere concessa specialmente se la costituzione in pegno avviene per eseguire bonifiche, come miglioramenti del suolo, costruzioni e miglioramenti di edifici e strade. Il Dipartimento può subordinare la concessione dell'autorizzazione all'osservanza di un piano di ammortamento.

⁴ L'impianto e la tenuta di speciali elenchi dei diritti a quota che sono parte costitutiva del registro fondiario, verranno regolati da un'ordinanza ⁵⁵ del Governo.

⁵ ⁵⁶ Il Dipartimento, quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, decide in caso di controversia se un consorzio è soggetto a quest'articolo.

Art. 33 VIII. Scioglimento del consorzio

¹ Per lo scioglimento del consorzio è richiesta, per legge, la maggioranza dei due terzi di tutti i soci, rispettivamente di tutti i diritti a quota. Il patrimonio sociale viene diviso tra i soci.

² Nei consorzi con diritti a quota questa divisione ha luogo per quote.

Art. 34 IX. Diritto sussidiario

Le disposizioni del CC ⁵⁷ e del CO ⁵⁸ sono applicabili sussidiariamente ai consorzi del diritto cantonale.

Art. 35 X. Riserva di diritto pubblico

Per i consorzi che servono a scopi pubblici restano riservati il diritto pubblico e la vigilanza dello Stato.

2. DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

A. Del diritto di filiazione

Art. 36 I. Dell'adozione 1. Compito dei servizi di assistenza sociale

¹ L'Ufficio cantonale del servizio sociale vigila sul collocamento degli adottandi (art. 269c).

² L'Ufficio cantonale del servizio sociale o quello regionale rispettivamente, dove esiste, il servizio comunale di assistenza sociale dà le necessarie informazioni sull'adozione alla competente autorità tutoria e alla commissione del tribunale distrettuale quale autorità di vigilanza in materia di tutela.

³ Il Governo disciplina i dettagli delle prescrizioni d'attuazione in un'ordinanza.

Art. 37 2. Procedura

Per la procedura dinanzi alla commissione del tribunale distrettuale fanno stato per analogia le norme sulla procedura dinanzi alle autorità tutorie.

Art. 38 3. Rimedi legali

La decisione può essere impugnata mediante appello al Tribunale cantonale giusta l'art. 64 della presente legge.

Art. 39 II. Diritto al mantenimento 1. Aiuto per gli incassi

Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento l'autorità competente o l'ufficio del comune di domicilio del figlio avente diritto deve, su istanza, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l'esecuzione delle pretese di mantenimento (art. 290).

Art. 40 2. Anticipazione

¹ Il comune di domicilio del figlio avente diritto al mantenimento versa anticipazioni per il mantenimento dello stesso quando i genitori non soddisfano al loro obbligo di mantenimento (art. 293 cpv. 2).

² Il Gran Consiglio emana un'ordinanza al riguardo.

Art. 41 III. Protezione del figlio

¹ Per la procedura relativa alla disposizione, modifica o revoca delle misure di protezione di un figlio (art. da 307 a 310 e da 312 a 313) fanno stato per analogia le disposizioni sulla procedura dinanzi alle autorità tutorie (art. 52 sgg. della presente legge).

² Chi viene a conoscenza di un caso che può richiedere misure di protezione di un figlio, è tenuto a denunciarlo.

³ L'autorità tutoria, i servizi di assistenza sociale, le sovrastanze dei comuni e la Polizia cantonale sono tenuti a prendere in consegna simili denunce e ad inoltrare le stesse all'autorità competente.

⁴ Il Governo emana prescrizioni dettagliate relative all'ordinanza federale sull'affiliazione ⁵⁹ (art. 316 cpv. 2) e all'ordinanza sulla collaborazione in campo di aiuto alla gioventù (art. 317).

B. Autorità e organi tutori

Art. 42 I. Autorità di vigilanza

¹ La commissione del tribunale distrettuale quale autorità di vigilanza di prima istanza è competente per i casi in cui il diritto federale prevede il consenso dell'autorità tutoria di vigilanza oppure le affida la decisione in merito.

² Il Tribunale cantonale è autorità di vigilanza di seconda istanza. Esso esercita la vigilanza su tutte le questioni di tutela.

Art. 43 ⁶⁰ II. Autorità tutoria I. Designazione

¹ Il consiglio di circolo designa per ogni circolo un'autorità tutoria per un periodo di carica di quattro anni, composta dal presidente, dal vicepresidente, da uno o tre membri e da due o quattro supplenti. Può essere eletto presidente soltanto chi non ha ancora compiuto i 70 anni.

² I consigli di circolo di due o più circoli possono decidere l'istituzione di un'autorità tutoria in comune. Tale accordo necessita dell'approvazione da parte del Tribunale cantonale.

³ L'autorità tutoria nomina un attuario e un cassiere, che non devono necessariamente essere suoi membri.

Art. 44 2. Competenza per materia

¹ L'autorità tutoria è competente per i compiti ad essa delegati dal codice civile svizzero e segnatamente per disporre e abrogare le seguenti misure:

1. interdizione (art. 373, 433);
2. consulenza (art. 396, 439);
3. curatela (art. 396, 439);
4. privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397b).

² L'autorità tutoria ha la facoltà di adottare misure idonee a preservare la persona colpita dalla privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a sgg.) o ad evitarne dopo la sua liberazione il ricollocamento in un istituto.

Art. 45 3. Competenza per territorio

¹ Se la sfera delle competenze dell'autorità tutoria comprende più comuni, è considerato sede dell'autorità tutoria e quindi anche domicilio del tutelato ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 quel comune:

1. in cui il tutelato aveva il suo domicilio al momento della costituzione della tutela, oppure
2. in cui egli con il consenso dell'autorità tutoria trasferisce la sua dimora abituale entro la sfera di competenza dell'autorità tutoria oppure
3. in cui egli ha la sua dimora abituale nel caso di trasferimento della tutela da parte di un'altra autorità tutoria.

² Il Tribunale cantonale può decidere il trasferimento della tutela all'autorità tutoria del circolo di attinenza, se un cittadino del Cantone residente deve essere tutelato o è già tutelato fuori della sfera di competenza dell'autorità tutoria del circolo di attinenza.

Art. 46 4. Copertura delle spese

¹ Le autorità tutorie prelevano tasse dalle persone, per le quali viene richiesta la loro opera.

² Le tasse possono essere condonate del tutto o in parte alle persone indigenti. Esse potranno essere addebitate al richiedente, se questi ha inoltrato un'istanza o una denuncia in maniera manifestamente abusiva.

³ Le spese d'esecuzione delle misure adottate dalle autorità tutorie sono a carico delle persone a cui si riferisce la decisione. Se costoro o i loro genitori o familiari non sono in grado di pagarle senza che essi stessi e le loro famiglie cadano nel bisogno, tali spese vanno addebitate conformemente alle disposizioni di legge sull'assistenza pubblica e sull'obbligo di sostegno fra parenti.

Art. 47 5. Resoconto e presentazione dei conti

¹ L'autorità tutoria deve presentare all'autorità di nomina il conto del trascorso anno d'esercizio unitamente a un rapporto di gestione.

² Dopo aver esaminato e approvato il rapporto e il conto l'autorità di nomina inoltra gli stessi al Governo e al Tribunale cantonale insieme con eventuali osservazioni.

Art. 48 6. Supplementi

¹ I circoli devono anticipare le spese dell'autorità tutoria e assumersi le stesse nella misura in cui non siano coperte da tasse.

² Il Governo può concedere ai circoli contribuiti cantonali dal dieci al trenta per cento delle loro spese per questioni di tutela e in più dal dieci al cinquanta per cento delle loro spese per i tutori d'ufficio. Questi contributi possono essere vincolati all'onere di designare insieme un tutore d'ufficio. I presupposti e gli importi delle erogazioni verranno stabiliti in un'ordinanza governativa. ⁶¹

³ ⁶² Il Governo decide in via definitiva sulla garanzia di contributi ai quali non esiste un diritto legale.

Art. 49 7. Responsabilità

Qualora il danno del quale sono responsabili il tutore o i membri dell'autorità tutoria non sia da loro risarcito, rispondono dell'ammanto in primo luogo il circolo e successivamente il Cantone (art. 427 cpv. 2).

Art. 50 III. Tutori familiari

Le prescrizioni della presente legge vengono applicate per analogia ai tutori familiari.

Art. 51⁶³ IV. Tutori d'ufficio

¹ Il consiglio di circolo è competente per creare un posto di tutore d'ufficio e di fissarne la remunerazione. Su proposta dell'autorità tutoria esso nomina il tutore d'ufficio.

² Due o più circoli possono avere in comune un tutore d'ufficio. I dettagli vengono disciplinati dai circoli interessati.

C. Procedura dinanzi alle autorità tutorie

Art. 52 I. Procedura dinanzi alle autorità tutorie I. Generalità

¹ Non appena l'autorità tutoria viene a conoscenza di un motivo d'intervento, è obbligata a intervenire d'ufficio.

² Le norme procedurali qui di seguito specificate valgono per la disposizione, la modifica o la revoca delle misure tutelari da parte dell'autorità tutoria.

Art. 53 2. Misure provvisoriale del presidente dell'autorità tutoria

¹ In caso di pericolo imminente il presidente dell'autorità tutoria può di sua iniziativa prendere le necessarie misure provvisoriale in quei casi in cui l'autorità tutoria è competente a intervenire.

² La persona interessata deve essere precedentemente interrogata a verbale dal presidente spiegandole i motivi delle previste misure provvisoriale. Se ciò per motivi speciali non è possibile, l'interrogatorio deve di regola aver luogo al più tardi entro cinque giorni dall'esecuzione.

³ Se per quanto riguarda la misura trattasi della privazione della libertà a scopo di assistenza, in questo caso è inoltre applicabile per analogia l'articolo 55 della presente legge.

⁴ Negli altri casi il presidente emana una decisione scritta e motivata, portandola a conoscenza anche dei membri dell'autorità tutoria. Se viene presentata opposizione l'autorità tutoria decide immediatamente in merito e ne comunica l'esito agli interessati in una decisione motivata e impugnabile.

Art. 54 3. Disposizioni speciali concernenti la privazione della libertà a scopo di assistenza a) Collocamento disposto dal medico

Nei casi, in cui il pericolo è imminente o se la persona interessata è psichicamente malata, i medici abilitati nel Cantone possono disporre il collocamento in uno stabilimento adeguato anche senza l'approvazione dell'autorità tutoria.

Art. 55 b) Procedura

¹ Se lo stato della persona interessata lo consente, ogni istanza che dispone il collocamento deve spiegare alla stessa i motivi della misura e informarla in ogni caso per iscritto, che tale misura può essere impugnata entro dieci giorni presso la commissione del tribunale distrettuale.

² Se il collocamento viene deciso dal tutore (art. 405a cpv. 1 e 406 cpv. 2), in questo caso la competente autorità tutoria deve inoltre essere informata immediatamente dopo il collocamento.

³ Per l'esecuzione si può all'occorrenza fare capo all'aiuto della polizia.

Art. 56 c) Obbligo d'esame e d'informazione dello stabilimento

¹ La direzione dello stabilimento o della clinica informa immediatamente e per iscritto ogni persona che viene collocata sulla possibilità di invocare il giudice in casi di ritenzione o di rifiuto di una domanda di rilascio. Se non è possibile informare l'interessato deve essere informato il tutore, il detentore dell'autorità parentale o la persona nominata nella disposizione di collocamento.

² La direzione della clinica esamina immediatamente per ogni collocamento se esistono le premesse per la privazione della libertà a scopo di assistenza oppure per un collocamento provvisoriale. Se ciò non corrisponde al caso, essa congela l'interessato dopo aver interpellato l'istanza di collocamento.

³ Se viene a mancare solo più tardi il motivo della privazione della libertà a scopo di assistenza, la clinica propone all'autorità tutoria il rilascio nel caso di un collocamento disposto. Negli altri casi essa decide indipendentemente il

rilascio.

**Art. 57 4. Decisione del l'autorità tutoria
a) Inchiesta**

¹ Il presidente dell'autorità tutoria provvede a tutti gli accertamenti del caso. In caso di tutela per infermità o debolezza di mente nonché di privazione della libertà a scopo di assistenza egli richiederà le perizie occorrenti a norma di legge (art. 374, 397e cifra 5).

² Alla persona interessata va offerta l'occasione di pronunciarsi sull'esito dell'inchiesta oralmente o per iscritto.

³ Gli atti possono essere consultati dall'interessato e dal suo rappresentante nella misura in cui non vengano pregiudicati interessi tutelabili dell'interessato o di terzi.

Art. 58 b) Rappresentanza legale e spese delle parti

¹ L'interessato può farsi patrocinare da una persona di sua scelta avente l'esercizio dei diritti civili e che goda di buona reputazione.

² Se del caso può essere nominato un rappresentante legale gratuito. I presupposti, le modalità della designazione e l'addebito delle spese si conformano alle disposizioni del codice di procedura civile. ⁶⁴

³ Le autorità tutorie possono assegnare alle persone interessate un'identità delle parti per costi e spese subentrati in relazione diretta con la procedura.

⁴ Le disposizioni del presente articolo fanno stato per le procedure dinanzi a tutte le istanze. Le istanze dei rimedi legali possono addebitare le spese e l'indennità delle parti alle istanze precedenti.

Art. 59 c) Dibattimento e decisione

¹ Terminata l'inchiesta, il presidente dell'autorità tutoria cita gli interessati a un dibattimento orale.

² Previo consenso scritto dell'interessato o in caso di comprovata incapacità di discernimento si può rinunciare alla citazione a un'udienza plenare.

³ L'autorità tutoria può ordinare ulteriori indagini ed emanare la decisione in base a un secondo dibattimento.

⁴ La decisione motivata per iscritto dell'autorità tutoria deve essere recapitata agli interessati entro 20 giorni dal dibattimento insieme con la necessaria istruzione sui rimedi legali. Essa deve essere firmata dal presidente e dall'attuario.

**Art. 60 II. Procedura dinanzi alla commissione del tribunale distrettuale
I. La commissione del tribunale distrettuale quale prima istanza**

¹ Laddove il diritto federale prevede il consenso dell'autorità tutoria di vigilanza oppure le affida la decisione, per la procedura dinanzi alla commissione del tribunale distrettuale fanno stato per analogia le norme sulla procedura dinanzi all'autorità tutoria.

² La commissione del tribunale distrettuale decide, dopo che il presidente dell'autorità tutoria o l'autorità tutoria ha effettuato i necessari chiarimenti e quest'ultima ha presentato una relativa proposta.

³ Se si accetta la proposta dell'autorità tutoria, le spese sono di regola da addossare all'interessato; se la proposta è respinta le spese sono a carico della cassa del tribunale.

**Art. 61 2. La commissione del tribunale distrettuale quale istanza di ricorso
a) Ricorso**

¹ Le decisioni dell'autorità tutoria possono essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione scritta con ricorso alla commissione del tribunale distrettuale.

² Il ricorso va presentato per iscritto e mediante una breve motivazione si devono indicare quali punti devono essere impugnati e quali modifiche proposte. E' consentito addurre nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.

³ Non si deve versare un deposito legale.

⁴ Il presidente del tribunale distrettuale può attribuire al ricorso effetto sospensivo su istanza o d'ufficio.

Art. 62 b) Istruzione e dibattimento

¹ Il presidente del tribunale distrettuale notifica immediatamente il ricorso all'istanza precedente e alla parte avversa e

fissa agli stessi un breve termine per la presa di posizione. Su domanda motivata egli può prorogare una volta sola tale termine.

² Per il resto fanno stato per analogia le disposizioni sulla procedura dinanzi all'autorità tutoria.

Art. 63 c) Decisione

¹ La decisione deve essere motivata per iscritto e munita di istruzione sui rimedi legali. Se la commissione del tribunale distrettuale condivide i considerandi dell'autorità tutoria, è sufficiente rinviare agli stessi.

² Se il ricorso viene respinto, le spese procedurali devono di regola essere addossate al ricorrente. Se esso invece viene accolto, le spese sono a carico della cassa del tribunale. Le spese possono essere addossate del tutto o in parte al ricorrente, se egli per colpa grave ha causato spese inutili.

³ Le spese possono essere condonate del tutto o in parte alle persone indigenti.

Art. 64 III. Impugnazione al Tribunale cantonale

¹ Le decisioni della commissione del tribunale distrettuale possono essere impugnate con appello al Tribunale cantonale. Esso deve essere presentato al Tribunale cantonale entro 20 giorni per iscritto e allegando la decisione contestata. Nello scritto d'appello si devono motivare brevemente i punti contestati e le modifiche proposte.

² E' consentito produrre nuovi fatti e mezzi di prova.

³ Il presidente del Tribunale cantonale può, su istanza o d'ufficio, attribuire effetto sospensivo all'appello.

⁴ Per il resto fanno stata per analogia le disposizioni sull'appello ai sensi degli articoli 218 sgg. CPC. ⁶⁵

Art. 65 IV. Esecuzione di misure tutorie

¹ L'autorità tutoria provvede all'esecuzione delle misure tutorie. Essa può incaricare il tutore, un delegato dell'autorità tutoria, il servizio di assistenza sociale o altre persone adatte.

² Se l'esecuzione risulta impossibile, l'autorità tutoria o il suo presidente può chiedere l'aiuto della polizia nei seguenti casi:

1. per il ritrovamento di minorenni smarriti;
2. per la presentazione e l'allontanamento di minorenni;
3. per la presentazione, l'allontanamento e il trasporto di adolescenti e minorenni travati, in pericolo e pericolosi;
4. per la presentazione di adulti citati;
5. per l'esecuzione delle decisioni delle autorità tutoria passate in giudicato;
6. per l'esecuzione delle decisioni provvisorie dell'autorità tutoria e del suo presidente.

Art. 66 V. Disposizioni di attuazione

Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione per la vigilanza sulla tutela e stabilisce mediante ordinanza ⁶⁶ gli indennizzi e le tasse.

3. DEL DIRITTO SUCCESSORIO

A. Diritto successorio legale e disposizioni testamentarie

Art. 67 I. Diritto successorio dell'ente pubblico

1. Diritto all'eredità

¹ Se il testatore non lascia eredi legittimi (art. 466), l'eredità spetta:

1. in ragione di metà ciascuno al comune di domicilio e di attinenza, se il testatore era attinente del Cantone e ivi domiciliato;
2. per intero al comune di attinenza, se il testatore era attinente del Cantone, ma domiciliato all'estero;
3. in ragione di metà ciascuno al comune di domicilio e al Cantone, se il testatore era domiciliato nel Cantone, ma non attinente dello stesso.

² Se il testatore era attinente di diversi comuni grigioni, la quota spettante al comune di attinenza deve essere ripartita tra gli stessi.

³ L'eredità deve essere destinata a scopi di utilità pubblica.

Art. 68 2. Grida

Se l'eredità è devoluta a un ente pubblico, vengono applicate per analogia le disposizioni della presente legge concernenti l'inventario pubblico, in seguito a grida (art. 592).

Art. 69 II. Deposito e apertura di testamenti e contratti successori 1. Deposito

¹ I presidenti di circolo sono tenuti a prendere in consegna testamenti e contratti successori al fine di custodirli, se il testatore è domiciliato in un comune del circolo o in mancanza di domicilio svizzero nel luogo di cui è attinente giusta l'articolo 22 capoverso 3.

² Al depositante va rilasciata una ricevuta in cui lo si rende attento che in caso di partenza dal circolo egli deve disporre il deposito presso il nuovo ufficio competente.

Art. 70 2. Custodia

¹ I circoli devono adottare le misure necessarie per la custodia sicura di testamenti e contratti successori.

² Va tenuto un registro speciale delle entrate e delle uscite.

³ I testamenti e i contratti successori devono essere registrati nonché custoditi in busta chiusa in un luogo sicuro e inaccessibile ai non autorizzati.

Art. 71 3. Consegna

¹ I testamenti depositati possono essere consegnati, fintanto che il testatore vive, soltanto a quest'ultimo o a una persona da lui autorizzata. La consegna si conforma inoltre agli articoli 509 e 510.

² I contratti successori vengono rimessi alla parte contraente soltanto se è depositata una convenzione scritta giusta l'articolo 513 capoverso 1 o se tutte le parti contraenti lo richiedono.

Art. 72 4. Apertura

¹ Chi è a conoscenza di un testamento o di un contratto successorio, è tenuto a inoltrare lo stesso al competente presidente di circolo per l'apertura, non appena è venuto a conoscenza del decesso del testatore.

² Se il testatore è deceduto, gli eredi conosciuti devono essere convocati dinanzi all'ufficio di circolo per l'apertura del testamento o del contratto successorio. L'apertura deve essere annotata nel registro.

Art. 73 III. Competenza per territorio per la presa in consegna di disposizioni orali

¹ I testimoni possono deporre o far mettere a verbale le disposizioni testamentarie orali dinanzi a ogni presidente di circolo giusta gli articoli 506 e 507.

² Quest'ultimo deve consegnare alla competente istanza del comune di domicilio del testatore l'atto redatto dai testimoni o, in caso di dichiarazione orale, il relativo verbale per la custodia o l'apertura.

B. Della devoluzione dell'eredità

Art. 74 I. Provvedimenti assicurativi 1. Apposizione dei sigilli all'eredità

¹ L'apposizione dei sigilli all'eredità deve aver luogo senza ritardo:

1. se non sono conosciuti tutti gli eredi;
2. se non sono presenti tutti gli eredi conosciuti o rappresentati oppure non hanno l'esercizio dei diritti civili e l'apposizione dei sigilli appare giustificata dalle circostanze;
3. se gli eredi chiedono l'inventario pubblico;
4. se un erede chiede esplicitamente l'apposizione dei sigilli all'eredità.

² Nei casi elencati nel capoverso 1 cifre 1 e 2 del presente articolo gli eredi, i coinquilini del testatore e la sovrastanza del suo comune di domicilio sono tenuti a darne immediato avviso al presidente di circolo.

³ L'apposizione dei sigilli viene eseguita dal presidente di circolo o da un altro funzionario di circolo.

Art. 75 2. Inventario assicurativo

¹ L'inventario assicurativo (art. 553) viene compilato dal presidente di circolo o da un notaio designato dal presidente di circolo.

² L'inventario dovrà contenere un elenco possibilmente completo dei beni patrimoniali e dei debiti del testatore nonché i libri e gli atti che possono informare sull'eredità.

³ Gli attivi e i passivi possono essere stimati; a tale scopo si può far capo ad esperti.

⁴ Le indicazioni dell'inventario assicurativo non sono definitive per la divisione dell'eredità.

Art. 76 II Inventario pubblico 1. Nomina e compito dell'amministratore dell'eredità

¹ Il presidente di circolo nomina un amministratore dell'eredità con i diritti e i doveri di un curatore (art. 419 cpv. 1).

² L'amministratore dell'eredità deve gestire l'eredità fino al momento della consegna della dichiarazione di cui all'art. 588.

Art. 77 2. Allestimento dell'inventario

¹ Il notaio incaricato dal presidente di circolo toglie i sigilli all'eredità e compila con la maggior sollecitudine possibile l'inventario, facendosi assistere dall'amministratore dell'eredità.

² I fondi possono essere stimati dalle commissioni ufficiali di stima, altri beni patrimoniali per quanto necessario da periti.

³ Se sussistono dubbi sull'appartenenza di determinati beni patrimoniali all'eredità, ciò nonostante saranno stimati e inseriti nell'inventario con un apposito rinvio.

Art. 78 3. Amministrazione dell'eredità

¹ Le cose mobili che possono essere facilmente sottratte, il denaro in contanti e le carte valore sono da porsi in custodia sicura dopo essere stati inseriti nell'inventario.

² Le cose mobili la cui custodia comporta spese eccessive o notevoli svantaggi, possono essere messe all'incanto o vendute dall'amministratore dell'eredità ricavandone il massimo possibile.

³ I fondi possono essere alienati soltanto con il consenso di tutti gli eredi.

Art. 79 4. Continuazione dell'azienda

¹ L'amministratore dell'eredità deve provvedere affinché l'azienda del testatore venga continuata nell'interesse degli eredi e dei creditori, se l'interruzione dell'esercizio dell'azienda potrebbe danneggiare l'eredità.

² Se il presidente di circolo autorizza la continuazione dell'azienda del testatore da parte di un coerede, egli prenderà pure una decisione su eventuali istanze di garanzia dei coeredi.

Art. 80 5. Grida

¹ La grida (art. 582) deve essere pubblicata dal presidente di circolo due volte sul Foglio Ufficiale Cantonale, nell'ultimo domicilio del testatore e, se del caso, su altri organi di pubblicazione.

² Il termine per l'inoltro delle pretese deve essere fissato per lo meno in un mese, a contare dal giorno della prima pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale. Nella pubblicazione si deve attirare l'attenzione dei creditori sulle conseguenze della mancata notifica.

³ A ogni creditore si dovrà rilasciare su richiesta e a spese dell'eredità un'attestazione dell'avvenuta notifica.

Art. 81 6. Chiusura dell'inventario e termine per la dichiarazione degli eredi

¹ Il presidente di circolo constata la chiusura dell'inventario notificando il relativo decreto agli eredi per iscritto. Con questa comunicazione inizia il termine per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 588.

² I creditori morosi non possono beneficiare della proroga dei termini concessa dal presidente di circolo ai sensi dell'articolo 587.

Art. 82 III. Tariffa

Il Governo fissa in un'ordinanza ⁶⁷ le tasse per la collaborazione d'ufficio in questioni di successione.

Art. 83 IV. Amministratori d'eredità ed esecutori testamentari

¹ Gli amministratori d'eredità ed esecutori testamentari sottostanno alla vigilanza del presidente di circolo.

² L'amministratore dell'eredità è tenuto a comunicare al presidente di circolo la conclusione della sua attività.

C. Divisione dell'eredità

Art. 84 I. Valore di attribuzione dei fondi

¹ Se gli eredi non riescono a trovare un'intesa sul valore di attribuzione dei fondi ai sensi dell'articolo 618, il presidente del tribunale distrettuale è competente per la nomina dei periti; di regola egli incarica la commissione ufficiale di stima.

² Contro tale disposizione è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

Art. 85 II. Azione di divisione dell'eredità

¹ Concluso lo scambio degli scritti il presidente del tribunale impartisce le disposizioni necessarie per chiarire la fattispecie.

² Egli può segnatamente invitare le parti a pronunciarsi ulteriormente per iscritto o a voce su determinate questioni e imporre a una delle parti di comprovare determinate asserzioni da essa presentate, per quanto il codice civile ⁶⁸ non prescriva diversamente in merito alla ripartizione dell'onere della prova.

³ Il tribunale può ordinare su istanza o d'ufficio ulteriori rilievi di prove.

⁴ Il giudice decide in libero apprezzamento la ripartizione delle spese.

4. DEI DIRITTI REALI

A. Delle parti costitutive ed accessorie

Art. 86 I. Parte costitutiva

Sono parti costitutive di un immobile tenore uso locale, ai sensi dell'articolo 642, fino a tanto che non sia provato uso contrario, specialmente:

1. i muri e le cinte esistenti nel suolo;
2. tutto ciò che è fisso in un edificio per connessione di ferro e chiodo;
3. armadi e specchi incastrati nella parete;
4. i forni e focolari connessi al suolo o fissati mediante un muro tagliafuoco;
5. le porte e finestre;
6. le installazioni connesse per costruzione a un edificio, come macchine, motori, ascensori, tubazioni, condotte elettriche, impianti sanitari e di riscaldamento, caldaie, fosse di concime e simili.

Art. 87 II. Accessori

Sono accessori di un immobile tenore uso locale, ai sensi dell'articolo 644, fino a quando non sia provato uso contrario, specialmente:

1. le chiavi appartenenti all'edificio;
2. le controfinestre;
3. gli impianti mobili per bagni e lavatoi, forni e focolari, in quanto non siano presenti i relativi impianti, connessi con l'edificio in modo fisso e richiesti dalla consuetudine locale per l'uso delle abitazioni;
4. piedestalli per botti, scansie e simili, come pure estintori.

B. Divieto di frazionamento

Art. 88 Dimensione della parcella

¹ Non è ammesso il frazionamento di fondi forestali in parcelle di misura inferiore a 50 are e di altri fondi in parcelle di misura inferiore a 12 are, per quanto il diritto federale non preveda altre regolamentazioni.

² Non rientrano in questo divieto di frazionamento piazze e terreni da fabbrica, giardini, frutteti, orti e vigne, nella misura in cui il diritto federale non preveda altre regolamentazioni.

³ I fondi assegnati nella procedura di raggruppamento dei terreni non possono essere nuovamente suddivisi in altre parcelle.

⁴ Il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica ⁶⁹ può autorizzare eccezioni per motivi importanti. Per l'autorizzazione al frazionamento della foresta è competente il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste.

⁵ I contratti di compra-vendita, di permuta e di divisione nonché le proposte di suddivisione particellare che contraddicono questo divieto di frazionamento sono, qualora non ci sia alcuna autorizzazione d'eccezione, nulli e non possono essere iscritti a registro fondiario.

C. Dei diritti di vicinato

Art. 89 ⁷⁰

Art. 90 ⁷¹

Art. 91 ⁷²

Art. 92 ⁷³

Art. 93 ⁷⁴

Art. 94 ⁷⁵

Art. 95 ⁷⁶

Art. 96 **VIII. Piante**
I. Distanza dal confine

¹ Nel piantare alberi e arbusti, salvo verso superfici boschive, si dovranno osservare le seguenti distanze dal confine:

1. 6 m per gli alberi di alto fusto che non appartengono agli alberi da frutta nonché noci;
2. 4 m per gli alberi da frutta d'alto fusto, esclusi i noci;
3. 2 m per gli alberi nani da frutta, prugni, susini e simili;
4. 0,50 m per le piante piccole da giardino e gli arbusti che vengono tagliati a un'altezza di 3 m; il vicino può pretendere che ogni anno in autunno essi vengano potati in questo modo; tale diritto non è soggetto a prescrizione.
5. 0,30 m per le vigne.

² Se il fondo vicino è un vigneto, queste distanze aumentano della metà della loro dimensione, fatta eccezione della distanza per le vigne.

³ Il diritto di sollevare opposizione contro la violazione delle norme sulle distanze si prescrive dopo cinque anni a contare dalla piantagione. Le disposizioni del presente articolo valgono per analogia per le piante e gli arbusti selvatici.

Art. 97 **2. Risarcimento causa privazione di luce o sole**

¹ Se gli alberi d'alto fusto, che non siano piante da frutta compresi i noci, privano un edificio di luce o di sole in misura tale da diminuire considerevolmente il suo valore d'uso, il proprietario dell'edificio ha il diritto di chiedere in ogni momento il loro allontanamento, anche se le distanze legali previste dall'articolo 90 della presente legge sono rispettate, qualora l'interesse che il proprietario degli alberi abbia a mantenerli sia di minore importanza del danno arrecato.

² Questo diritto non sussiste se gli alberi hanno, dalla parete perimetrale dell'edificio, una distanza uguale alla loro altezza oppure se il loro mantenimento è d'interesse pubblico.

Art. 98 **IX. Muri tagliafuoco**
1. Costruzione

¹ Nel caso di file continue di case si dovranno erigere muri tagliafuoco per le soprastrutture.

² Essi possono essere eretti sul confine in modo tale che per metà vengano a trovarsi sul suolo del vicino.

³ Se il vicino costruisce usando i muri tagliafuoco, egli dovrà acquistare un diritto sullo stesso mediante il pagamento di un importo il quale, di regola, sarà uguale alla metà delle spese di costruzione; quest'importo potrà essere adeguatamente ridotto, qualora il muro venga usato in misura minore. Il muro diventa così comproprietà dei due vicini.

⁴ Se i muri tagliafuoco si trovano già sul confine, il vicino può usarne una parte per la sua costruzione. Oltre al contributo alle spese di costruzione egli deve pagare la metà del valore della striscia di terreno su cui sorge il muro, diventandone in tal modo comproprietario.

Art. 99 2. Modifiche edilizie e manutenzione

¹ Ognuno dei due comproprietari, nei limiti della legge, ha il diritto, a proprie spese, di innalzare il muro tagliafuoco oppure di spingerlo più profondamente nel suolo. Se il vicino costruisce a ridosso del nuovo muro, dovrà pagare il rispettivo importo delle spese a norma dell'articolo 98 capoverso 3 della presente legge.

² Se le esigenze di una nuova costruzione o di una trasformazione lo richiedono, il proprietario che costruisce può demolire il muro tagliafuoco esistente e sostituirlo con uno nuovo. Egli dovrà assumersi da solo le spese e usare all'occorrenza sul proprio fondo il suolo necessario per lo spessore maggiore del muro. Egli deve risarcire al vicino il danno arrecato dalla costruzione. Se il muro era difettoso o non corrispondeva alle norme legali, il vicino dovrà pagare un contributo proporzionato alle spese.

³ Da nessuna parte si potranno fare nel muro divisorio tagliafuoco modifiche edilizie che ne pregiudichino la funzione; in modo particolare non si potranno immettere nel muro tagliafuoco travi, armadi o altri incavi che si addentrano più di 5 cm nella metà del muro.

⁴ Per il resto per l'obbligo di manutenzione di muri tagliafuoco in comune fa stato l'articolo 698.

Art. 100 X. Muri di sostegno

¹ ⁷⁷ I muri di sostegno per la salvaguardia del terreno con soprassuolo appartengono al proprietario del fondo sul quale vennero eretti e a lui compete la loro manutenzione.

² Se un muro di sostegno venne eretto sul confine, esso è da ritenersi parte costitutiva del fondo appartenente al proprietario che l'ha costruito, se non è stato convenuto diversamente. Se non si può sapere con sicurezza, nè mediante prove nè dalla funzione del muro di sostegno, da quale proprietario del fondo esso è stato eretto, si presume che sia in comproprietà dei vicini.

³ Se il vicino che non ha alcuna comproprietà nel muro di sostegno eretto presso o sulla linea di confine esegue, dopo la sua costruzione, modifiche edilizie che gli imporrebbero il dovere di costruire un muro di sostegno, si può esigere da lui l'acquisto della comproprietà del muro di sostegno esistente mediante compera. E' applicabile per analogia l'articolo 98 capoverso 3 risp. 4 della presente legge.

⁴ Per i muri di sostegno collettivi valgono riguardo all'obbligo di manutenzione e alle modifiche edilizie le medesime norme come per i muri tagliafuoco (articolo 99 della presente legge).

Art. 101 XI. Recinzioni

¹ ... **78**

² ... **79**

³ Le recinzioni, come pure gli alberi che stanno sul confine di due fondi, nel dubbio si considerano comproprietà dei due proprietari dei fondi.

⁴ Si presume che le recinzioni dei fondi chiusi da ogni lato siano accessori dei medesimi, qualora il fondo confinante non sia parimenti chiuso.

⁵ Riguardo alle recinzioni che racchiudono fondi dal lato delle strade, dalle piazze pubbliche, dei boschi e dei pascoli comunali, si presume che esse facciano parte del fondo recintato.

Art. 102 XII. Ciglioni e fossi

Se due fondi sono separati da un ciglione o da un fosso, si presume che la linea di mezzo del ciglione o del fosso sia il confine.

Art. 103 XIII. Utilizzazione del suolo altrui

Il vicino deve tollerare l'accesso al proprio fondo o la temporanea utilizzazione dello stesso, se ciò è indispensabile per erigere, riparare o ricostruire sul confine una recinzione, un edificio o un altro impianto edilizio. Egli deve essere avvisato

tempestivamente e ha diritto al pieno risarcimento del danno.

Art. 104 XIV. Diritti di passaggio per arare

¹ Chi coltiva terreno come campo, ha il diritto di sorpassare e di oltrepassare per arare.

² Il diritto di sorpassare consente a colui che ne ha il diritto di sconfinare nell'arare sulla lunghezza del proprio campo nel fondo attiguo con metà del traino e del veicolo.

³ Il diritto di oltrepassare permette a colui che ne ha il diritto in testa al proprio campo, di entrare con il traino fino a 4 m sul fondo attiguo e di voltarvi l'aratro.

⁴ Per l'esercizio di questo diritto di passaggio per arare si possono allontanare le recinzioni dei pascoli, che devono però essere rimesse in ordine dopo l'aratura in modo equivalente.

⁵ Il diritto non può essere esercitato se il fondo attiguo è coltivato o coperto con erba alta. Se non si è fatto ancora il raccolto e se il proprietario del fondo è molto in ritardo con il raccolto, la sovranza comunale può su domanda fissargli un termine adeguato per fare il raccolto. Se egli non osserva tale termine, la sovranza comunale disporrà le necessarie misure per l'esercizio dei diritti di passaggio per l'aratura. Restano riservate le disposizioni penali dei regolamenti campestri comunali.

⁶ Chi esercita i diritti di passaggio per arare violando le disposizioni del presente articolo, è tenuto a risarcire il danno cagionato.

Art. 105 XV. Risine (vestaggi)

¹ Il proprietario di un bosco e quello del legname ivi tagliato può, contro completo risarcimento, esigere dai proprietari dei fondi inferiori di permettere il transito del legname in un punto adatto, all'occorrenza mediante risine.

² L'estrazione del legname mediante risine dovrà avvenire d'inverno se fattibile e in modo che arrechi il minor danno possibile ai fondi inferiori.

Art. 106 XVI. Sentieri campestri e forestali

¹ Se la costruzione di un sentiero campestre e forestale viene decisa in base alla maggioranza per persone e superficie del terreno interessato all'opera, ognuno di esse è tenuto a mettere a disposizione, contro indennizzo, il terreno necessario, sia mediante cessione della proprietà per formare uno speciale fondo per il sentiero da demarcare, sia mediante costituzione di una servitù di passaggio.

² I diritti sul nuovo sentiero costruito competono ai proprietari secondo le disposizioni concernenti la comproprietà e sono vincolati alla proprietà dei fondi con i quali i proprietari partecipano alla costruzione. Altri proprietari di fondi possono acquistare in un secondo tempo i codiritti mediante compera.

³ Restano riservate le disposizioni concernenti le migliorie del suolo.

Art. 107 XVII. Vie d'inverno

Riservati usi o contratti divergenti, di regola si potranno usare le consuete vie d'inverno solo se esiste una pista da slitta oppure se il suolo è gelato. Dalla metà di febbraio fino al 1 marzo si potrà, via eccezionale, passare anche sopra terreno non coperto da neve e non gelato, qualora vi sia urgenza e non esista un'altra via adatta. Se con ciò si cagiona un danno considerevole al proprietario del fondo, esso deve essere risarcito.

D. Disposizioni di diritto pubblico

Art. 108 I. Misurazione pubblica

¹ I proprietari di fondi sono tenuti a lasciar porre sui loro fondi o sui loro confini i segni per le misurazioni pubbliche.

² Eventuali divergenze concernenti danni ai fondi vengono giudicate definitivamente dagli stimatori ufficiali.

Art. 109 II. Procedura di terminazione di diritto privato

¹ Ogni proprietario di fondi è tenuto a prestarsi, su richiesta del vicino, all'accertamento dei rispettivi confini o a porre i termini (art. 669).

² Ogni proprietario di fondi può richiedere l'intervento del presidente di circolo per l'accertamento di termini e linee di confine esistenti, come pure per una nuova demarcazione. Il presidente di circolo deve invitare tutti i vicini confinanti interessati e all'occorrenza un geometra alla seduta di sopralluogo. Egli deve redigere un verbale e fissarvi in modo particolare il risultato della trattativa. Il verbale deve essere sottoscritto da lui e dai partecipanti alle trattative. L'accertamento dei confini stabiliti in tal modo è vincolante per tutti gli interessati debitamente citati, riservata la

comprova della sua inesattezza anche per coloro che non hanno ottemperato alla citazione senza motivo sufficiente.

³ Vi è possibilità d'impugnazione ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

Art. 110 III. Terminazione in sede di misurazione

Per la terminazione e la rettifica dei confini in sede di misurazione catastale fanno stato le norme federali e cantonali.

Art. 111 IV. Protezione della natura e del patrimonio culturale

¹ Il Cantone emana le prescrizioni necessarie a preservare il paesaggio naturale e culturale, i monumenti naturali e i biotopi preziosi, a tutelare le fonti d'acqua minerale nonché a conservare i monumenti di civiltà (panoramiche locali e itinerari, gruppi e monumenti architettonici nonché luoghi e vie storici) e a conservare i beni culturali mobili. Fatta eccezione per i due casi qui di seguito specificati, tale compito spetta al Gran Consiglio. ⁸⁰

² Il Governo può vietare mediante ordinanza l'alienazione e l'esportazione di oggetti che hanno una particolare importanza per le scienze naturali o la storia delle civiltà, di oggetti d'arte e documenti storici. Esso vi può prevedere e regolare il diritto di prelazione ed espropriazione a favore del Cantone, dei comuni e degli enti del dritto pubblico.

³ Il Governo può regolare mediante ordinanza ⁸¹ l'amministrazione degli archivi pubblici. Esso è autorizzato ad adottare misure allo scopo di rendere accessibili alla ricerca gli archivi dei comuni nonché degli enti e delle istituzioni di diritto pubblico.

⁴ Per le espropriazioni e restrizioni del diritto di proprietà simili alle espropriazioni fa stato la legge cantonale sulle espropriazioni. ⁸²

E. Fontane, sorgenti e acqua freatica

Art. 112 I. Uso di fontane altrui

¹ Qualora d'inverno o durante periodi di grande siccità nelle fontane pubbliche o private scarseggi l'acqua, ognuno potrà utilizzare la fontana più vicina per i bisogni dell'economia domestica e per abbeverare il bestiame, se ciò è possibile senza danno considerevole.

² In questo caso colui che ne fa uso è tenuto a partecipare in equa misura alla pulizia e in caso di uso prolungato anche alla manutenzione della fontana.

Art. 113 II. Deviazione di sorgenti, di altre acque private e di acqua freatica

¹ La deviazione o il cambiamento del deflusso di una sorgente o di un altro corso d'acqua privato, come pure dell'acqua freatica necessita dell'autorizzazione del Governo nei seguenti casi:

1. se e in quanto l'acqua sia stata usata finora e sia necessaria per necessità agricole, domestiche o artigianali degli abitanti di una città, di un paese o casale oppure di un numero considerevole di confinanti;
2. se l'acqua è indispensabile per mantenere la fecondità del suolo in una zona relativamente estesa;
3. se con ciò il livello o il corso delle acque pubbliche viene pregiudicato in modo rilevante;
4. se la deviazione deve avvenire fuori dei confini cantonali.

² Il Governo può, per motivi d'interesse pubblico, rifiutare l'autorizzazione o subordinarla a condizioni cautelari.

³ Il presente articolo è applicabile anche alle acque pubbliche, riservate le disposizioni diverse del diritto pubblico.

Art. 114 III. Ruscelli privati

I ruscelli che sono comprovatamente di proprietà privata, appartengono ai proprietari dei fondi che essi costeggiano. Nessun proprietario può modificare il loro corso a danno di un altro cointeressato. I proprietari sono tenuti a cedere l'acqua eccedente a proprietari di altri fondi, in quanto questa sia necessaria per la loro coltivazione e specialmente anche per l'irrigazione. Restano riservati rapporti giuridici esistenti, deroganti da ciò.

Art. 115 IV. Sorgenti d'acqua minerale

¹ I proprietari di sorgenti di acqua minerale non possono né deteriorarle arbitrariamente né rendere difficile oltre misura la loro utilizzazione.

² In caso di controversia decide il Governo.

F. Delle cose senza padrone e delle cose di dominio pubblico

Art. 116 I. Terreno recuperato con correzione

Il terreno recuperato in seguito a correzione delle acque diventa di proprietà di quell'ente pubblico che ha eseguito la correzione (art. 659).

Art. 117 II. Oggetti naturali senza padrone e antichità

Sull'attribuzione di oggetti senza padrone o di rilevante pregio scientifico per la loro rarità naturale e per la loro antichità, decide il Governo (art. 724).

Art. 118 III. Terre senza padrone

Le terre che non hanno altro proprietario, appartengono al comune politico sul cui territorio si trovano (art. 664).

Art. 119 IV. Cose di dominio pubblico

a) Proprietà

¹ Le acque (fiumi, laghi, ruscelli), le strade e le piazze che comprovatamente non sono di proprietà privata, sono cose destinate all'uso pubblico.

² Esse si considerano proprietà del comune politico sul cui territorio si trovano, salvo le strade appartenenti allo Stato.

³ Ai fiumi e ai ruscelli sono parificate le sorgenti che hanno una portata tale che il loro deflusso dalle origini ha il carattere di un ruscello o di un fiume.

⁴ Se il territorio di due comuni è separato da acque o strade, si presume che la loro linea di mezzo costituisca il confine tra il territorio e la proprietà dei due comuni.

Art. 120 b) Uso pubblico e godimento particolare

¹ Ognuno nei limiti delle norme vigenti può usare liberamente le cose destinate all'uso pubblico.

² Fintanto che queste cose servono all'uso pubblico, non si possono acquistare su di esse diritti particolari di godimento di fronte all'ente pubblico, se non in virtù di concessioni. E' esclusa l'occupazione o la prescrizione acquisitiva.

Art. 121 V. Acqua freatica

¹ Le presenze di acqua freatica sono considerate acque pubbliche, se in base alla loro estensione, alla loro forza, alla loro importanza per l'economia idrica e alla mancanza di un rapporto con un fondo o un complesso di fondi si situano fuori della sfera del diritto privato, alla pari delle acque di superficie.

² Il prelievo da tali acque è consentito senza concessione: fino a 100 litri al minuto per i bisogni dell'agricoltura e fino a 50 litri al minuto per i bisogni domestici e artigianali. Restano riservate le norme sulla protezione delle acque.

G. Delle servitù su fondi e del pascolo pubblico

Art. 122 I. Diritti di pascolo

1. Esercizio

¹ In caso di dubbio il diritto di pascolo può essere esercitato solo con il bestiame svernato con il prodotto del fondo dominante.

² Il proprietario gravato può, nonostante l'esistenza della servitù, fare quanto è necessario per la coltivazione del suo fondo. Se con ciò il proprietario del fondo dominante viene considerevolmente danneggiato, egli potrà chiedere il risarcimento del danno.

Art. 123 2. Diritto di riscatto

¹ Il proprietario gravato ha il diritto di riscattare il diritto di pascolo contro piena indennità.

² Restano riservate le disposizioni della legislazione forestale concernenti il riscatto per motivi di polizia forestale. ⁸³

Art. 124 3. Riscatto contro cessioni di terreno

¹ Se un comune o un consorzio ha un diritto di pascolo sul terreno appartenente a un altro comune o consorzio, la corporazione a cui spetta questo diritto è tenuta a permettere il riscatto solo contro cessione in proprietà di una corrispondente porzione dell'immobile gravato.

² Il medesimo diritto compete inoltre ai proprietari privati di alpi, i quali abbisognano di un rifugio contro la neve per il loro bestiame.

Art. 125 II. Diritto di far legna
1. Esercizio

Il diritto di far legna può essere esercitato solo entro i limiti voluti da una razionale economia forestale. Se in seguito a cattiva coltivazione si rendesse necessario limitare considerevolmente l'utilizzazione del legno, il colpevole dovrà, a seconda delle circostanze, o differire la propria utilizzazione a favore del danneggiato fino al momento in cui questi riacquisti il pieno esercizio del suo diritto, oppure indennizzarlo.

Art. 126 2. Riscatto

¹ Il proprietario gravato ha il diritto di riscattare i diritti di far legna e ciò a scelta dell'avente diritto, sia pagandogliene il relativo valore sia cedendogli in proprietà una parte del bosco gravato.

² Sono riservate le disposizioni della legislazione forestale.

Art. 127 III. Diritto di raccogliere strame

¹ I diritti di raccogliere strame possono essere esercitati soltanto nei limiti delle norme della polizia forestale. ⁸⁴

² Per il riscatto di tale diritto è applicabile per analogia l'articolo 126 della presente legge.

Art. 128 IV. Pascolo pubblico

¹ Il pascolo pubblico (pascolo vago, «traso») deve, dove sussiste, essere esercitato in modo tale che i diversi complessi dei fondi soggetti vengano gravati in modo quanto mai proporzionato. Il singolo non potrà mediante cambiamenti nell'azienda estendere in modo contrario all'equità gli oneri del pascolo pubblico. Il comune è competente ad emettere le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questi principi.

² Il riscatto del pascolo pubblico su fondi privati è garantito.

³ Ogni comune può decidere il riscatto del pascolo pubblico per il suo territorio o, dove ci sono motivi speciali, anche solo per una parte dello stesso. Fino a tanto che non è avvenuto il riscatto generale, è compito dei proprietari dei fondi riscattati proteggerli mediante recinzione o altre opere dalla pascolazione pubblica.

⁴ I proprietari i cui fondi sono stati riscattati dal pascolo pubblico, possono essere esclusi dal comune dalla partecipazione al traso con quella parte del loro bestiame che corrisponde alla diminuzione del terreno soggetto al pascolo pubblico, avvenuta mediante il riscatto.

⁵ ⁸⁵ Nei comuni dove il pascolo pubblico serve al bene comune, esso potrà essere introdotto con l'autorizzazione del Governo, se e in quanto non sia già stato revocato o redento mediante riscatto. La decisione del Governo è definitiva. L'introduzione può essere decisa solo con il consenso di due terzi di tutti i proprietari di fondi, ai quali appartengono almeno i due terzi del terreno soggetto al pascolo pubblico.

H. Del pegno immobiliare

Art. 129 I. Purgazione delle ipoteche

Sono applicabili le prescrizioni del CC ⁸⁶ concernenti la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829).

Art. 130 II. Ipoteche legali
I. Generalità

¹ Un'ipoteca legale a carico del fondo gravato per crediti di diritto pubblico sussiste soltanto se il diritto cantonale lo prevede. L'ipoteca legale prevale sugli altri pegni soltanto nei casi citati nella legge.

² ⁸⁷ I pegni che prevalgono su tutti gli altri, tra di loro occupano lo stesso rango. Le altre ipoteche legali ottengono il rango secondo la loro costituzione.

Art. 131 2. Le singole ipoteche

¹ Un'ipoteca legale sussiste:

1. per le imposte relative ai fondi sull'incremento del valore, sul trapasso di proprietà e su quella fondiaria del Cantone, dei comuni e delle ulteriori corporazioni i diritto pubblico;

2. ⁸⁸ per le spese dei provvedimenti sostitutivi del comune e del Cantone ai sensi dell'articolo 73 capoverso 3, articolo 79 capoverso 4, articolo 84 capoverso 3 e articolo 94 capoverso 3 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale ⁸⁹.

² Un'ipoteca legale che prevale su tutti gli altri pegni sussiste:

1. ⁹⁰ per i premi dell'Assicurazione fabbricati dovuti dal proprietario del fondo;
2. ⁹¹ per i contributi dovuti da immobili ed edifici a imprese di utilità pubblica (correzioni di fiumi, arginamenti di torrenti, impianti viari, acquedotti, canalizzazioni, impianti elettrici, pianificazioni di quartiere, ricomposizioni particellari e simili) fatta eccezione per le periodiche tasse di utilizzazione;
3. per i contributi dovuti dal proprietario del fondo giusta l'articolo 33 della legge sulle bonifiche fondiarie. ⁹²

Art. 132 3. Costituzione e durata

¹ L'ipoteca legale si costituisce con il credito di diritto pubblico, ma si estingue se entro un anno dalla data di scadenza non viene iscritta a registro fondiario. Per l'aumento di valore accertato con l'imposta sul reddito, sugli utili o l'imposta supplementare nonché per l'imposta sugli immobili la scadenza è di due anni.

² La sospensione degli atti esecutivi, la moratoria o l'impugnazione del credito da garantire non sospendono la decorrenza dei termini.

³ Se il credito si estingue mediante ammortamento, prescrizione, condono o in altro modo, si estingue in ogni caso anche l'ipoteca.

⁴ Le ipoteche che non sono ancora iscritte decadono decorsi cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è subentrata la situazione di fatto motivante il credito.

Art. 133 4. Procedura

¹ Chi fa valere un'ipoteca legale oppure vuole impedirne l'estinzione mediante iscrizione a registro fondiario deve, dopo aver udito gli interessati, emanare una decisione di diritto di pegno impugnabile.

² Detta decisione deve essere brevemente motivata e deve designare in modo particolare il proprietario del pegno, l'oggetto del pegno, il credito garantito da pegno compresi gli interessi e le spese, il debitore del credito di diritto pubblico, le basi su cui il credito è stato calcolato e deve contenere un'istruzione sui rimedi legali; all'occorrenza va disposta l'iscrizione a registro fondiario.

³ L'avente diritto può disporre un'annotazione per l'iscrizione provvisoria a registro fondiario prima di udire gli interessati. In questo caso la decisione di diritto di pegno deve essere emanata entro un termine di decadenza di 60 giorni dall'iscrizione provvisoria.

⁴ Contro la decisione di diritto di pegno si può fare capo alle stesse opposizioni e impugnazioni come contro il credito garantito. All'occorrenza va concessa visione negli atti al proprietario del pegno non identico al debitore.

Art. 134 5. Cancellazione nel registro fondiario

¹ L'annotazione e l'iscrizione dell'ipoteca vengono cancellate su autorizzazione dell'avente diritto oppure su disposizione del giudice.

² Chi fa valere un interesse tutelabile, può esigere la cancellazione dell'ipoteca. Se l'avente diritto si rifiuta di autorizzare la totale o parziale cancellazione, entro il termine di 30 giorni egli deve emanare una relativa decisione impugnabile.

Art. 135 ⁹³

I. Del pegno mobiliare

Art. 136 1. Ordinanza d'esecuzione e d'attuazione

¹ Il Gran Consiglio è competente per emanare un'ordinanza concernente i pegni sul bestiame, in cui vengono designati i circoli e i funzionari.

² Il Governo è competente per emanare un'ordinanza sull'esercizio del prestito a pegno e del mestiere di rigattiere.

K. Del registro fondiario

Art. 137 I. Circondari del registro fondiario

¹ Ogni comune costituisce un circondario di registro fondiario; tuttavia con il consenso del Governo due o più comuni possono fondersi in un solo circondario di registro fondiario.

² Il Governo ha la facoltà di riunire a seconda delle necessità della tenuta del registro fondiario più comuni in un solo circondario.

³ ⁹⁴Le decisioni del Governo secondo i capoversi 1 e 2 sono definitive.

Art. 138 II. Ufficiale di registro fondiario

¹ L'ufficiale di registro fondiario e i necessari supplenti vengono nominati dal circondario per un periodo di carica di sei anni.

² ⁹⁵ Possono essere nominati ufficiali di registro fondiario solo le persone in possesso di un certificato di abilitazione rilasciato o riconosciuto dal Governo, il quale in casi motivati può autorizzare delle eccezioni. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 139 ⁹⁶ III. Vigilanza

¹ La vigilanza sul registro fondiario spetta al dipartimento designato dal Governo. ⁹⁷

² L'autorità di vigilanza ispeziona regolarmente la gestione degli uffici del registro fondiario, adotta le misure atte a prevenire ed eliminare situazioni inadeguate o irregolari e punisce le violazioni degli obblighi d'ufficio commesse dai funzionari e impiegati dell'ufficio del registro fondiario.

Art. 139a ⁹⁸ IV. Ricorso in materia di registro fondiario

¹ Contro le decisioni dell'ufficiale del registro e la sua gestione è dato il ricorso di registro fondiario all'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 956 capoverso 2 CC. ⁹⁹

² La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata con ricorso di registro fondiario entro 30 giorni dinanzi al Tribunale cantonale. La procedura si conforma all'articolo 64.

Art. 140 V. Tasse

Il Governo è autorizzato, mediante ordinanza, a fissare le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario e per le relative operazioni di misurazione. ¹⁰⁰ Tali tasse si devolvono al circondario del registro fondiario.

Art. 141 VI. Impianto del registro fondiario

¹ Il registro fondiario viene impiantato per comune politico, anche se il circondario del registro fondiario abbraccia più comuni.

² ¹⁰¹ Il Governo ha la facoltà di stabilire in quale ordine ed entro quali termini i singoli comuni devono eseguire le misurazioni e introdurre il registro fondiario. Entscheide der Regierung sind endgültig.

Art. 142 VII. Responsabilità

La responsabilità di diritto civile si conforma all'articolo 955 capoversi 1 e 2.

Art. 143 VIII. Disposizioni di attuazione

Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione sul registro fondiario.

5. DEL DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI

A. Dell'incanto pubblico

Art. 144 ¹⁰² I. Direzione ufficiale

¹ L'incanto pubblico deve essere diretto dal presidente di circolo o da un funzionario di circolo da lui designato.

² Il responsabile dell'incanto designa quale protocollista un funzionario di circolo o comunale oppure un'altra persona idonea.

Art. 145 II. Pubblicazione

L'incanto pubblico deve, salvo in casi urgenti, essere pubblicato almeno otto giorni prima che abbia luogo.

Art. 146 III. Incanto di fondi

¹ Trattandosi d'incanto di fondi, le condizioni dell'incanto devono essere stabilite per iscritto, all'occorrenza con l'intervento del responsabile dell'incanto. Le stesse dovranno contenere una descrizione esatta degli immobili e un elenco completo degli oneri. Il responsabile dell'incanto deve leggere le condizioni dell'incanto prima dell'inizio dello

stesso.

² Durante l'asta ognuno deve poter prendere visione delle condizioni dell'incanto.

Art. 147 IV. Protocollo

¹ Si deve redigere un protocollo di ogni incanto. Nello stesso si indicano:

1. l'adempimento delle formalità legali;
2. l'oggetto della vendita all'asta;
3. il nome del venditore;
4. le condizioni dell'incanto;
5. il prezzo di vendita di ogni singolo oggetto aggiudicato;
6. il nome del compratore.

² Gli acquirenti devono firmare personalmente il protocollo degli incanti dei fondi.

³ Il protocollo dell'incanto deve essere firmato da colui che lo dirige e dal protocollista e poi depositato presso l'ufficio di circolo.

Art. 148 V. Tariffa

Il Governo è competente dell'emanazione di una tariffa per la disposizione e lo svolgimento di incanti pubblici.

III. TITOLO FINALE

1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A. Del diritto delle persone

Art. 149 Fedecommissi di famiglia

¹ I fedecommissi di famiglia si estinguono:

1. con l'estinzione della stirpe legittima;
2. per contratto risp. rinuncia degli interessati;
3. per perimento senza colpa degli oggetti assegnati al fedecommesso;
4. per l'incapacità del titolare della fondazione risp. della massa ereditaria di sostituire il valore consumato del fedecommesso;

² Se il fedecommesso si scioglie per l'estinzione della stirpe legittima, esso si devolve, riservate disposizioni divergenti dell'atto di fondazione, agli eredi ab intestato del fondatore secondo i principi della successione legale.

B. Del diritto di famiglia

Art. 150 I. Regime dei beni matrimoniali **1. Registro dei beni matrimoniali**

Il registro dei beni matrimoniali viene custodito presso l'Ufficio del registro di commercio. Quest'ultimo tiene l'elenco relativo al mantenimento dell'unione dei beni ai sensi dell'articolo 9e capoverso 1 Titolo finale e alla sottoposizione al nuovo diritto ai sensi dell'articolo 10b capoverso 1 Titolo finale.

Art. 151 2. Separazione dei beni su istanza dei creditori

I nuovi creditori di un coniuge che, dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale, vive sotto il regime del l'unione dei beni, possono chiedere al presidente del tribunale distrettuale che venga disposta la separazione dei beni, se hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del coniuge (art. 115 e 149 LFEF).

Art. 152 3. Garanzia dei beni apportati dalla moglie in caso di unione dei beni

¹ La moglie che dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale vive sotto il regime dell'unione dei beni, può chiedere al presidente del tribunale distrettuale di disporre la garanzia dei beni da essa apportati nel caso in

cui il marito rifiuti la stessa.

² Fanno stato le disposizioni sulla procedura per la tutela del matrimonio.

Art. 153 4. Revoca della comunione continuata dei beni su istanza dei creditori

Se un coniuge superstite dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale vive con figli comuni in regime di comunione continuata dei beni, i creditori che hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del coniuge o di uno dei figli, possono chiedere al presidente del tribunale distrettuale la revoca della comunione dei beni. Se tale revoca viene pretesa dai creditori di un figlio, gli altri interessati possono chiedere che detto figlio si ritiri dalla comunione dei beni.

C. Dei diritti reali

Art. 154 I. Ipotecche legali

Un'ipoteca legale costituita secondo il vecchio diritto si estingue se in base al nuovo diritto non è più ammessa. Se il credito di diritto pubblico scade con l'entrata in vigore della presente legge e l'ipoteca legale è ammessa anche in base al nuovo diritto, essa si estingue se non viene iscritta a registro fondiario entro i termini giusta l'articolo 132 della presente legge a partire dalla sua entrata in vigore.

Art. 155 II. Registro fondiario 1. Complemento di istituti precedenti

I comuni che posseggono già misurazioni catastali approvate e sovvenzionate dal Cantone con il registro dei beni e libro maestro dovranno rivedere e completare le loro misurazioni, come pure gli elenchi dei beni e il libro maestro, in quanto ciò sia necessario per il nuovo impianto del registro fondiario.

Art. 156 2. Allestimento di registri degli immobili e delle servitù

Gli altri comuni dovranno compilare registri degli immobili e delle servitù oppure, dove esistono, rivederli e in base ad essi nonché ai protocolli delle ipoteche intavolare il registro fondiario.

Art. 157 3. Effetti del registro fondiario a) giusta l'art. 46 Titolo finale

Nei comuni dove esistono già delle prescrizioni di forma che, completate o meno, sono state dichiarate sufficienti dal Consiglio federale ai sensi dell'articolo 46 del Titolo finale, queste forme avranno tutti gli effetti del registro fondiario stesso.

Art. 158 b) giusta l'art. 48 Titolo finale

Fino a quando in un comune non sia stato impiantato il registro fondiario ai sensi degli articoli 155 o 156 oppure non sia stato creato un compenso ai sensi dell'articolo 157 della presente legge, ai loro registri degli immobili e delle servitù oppure ai loro protocolli sugli acquisti e sui pegni spetta effetto di registro fondiario, ma non a favore di terzi di buona fede (art. 48 cpv. 3 del Titolo finale).

Art. 159 4. Disposizioni di attuazione

Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.

D. Diritto procedurale

Art. 160 I. Diritto applicabile

¹ Le disposizioni della presente legge vengono applicate anche alle procedure litispendenti al momento della sua entrata in vigore.

² Fanno stato le seguenti eccezioni e restrizioni:

1. la competenza dell'istanza presso la quale una procedura è litispendente alla data dell'entrata in vigore, viene giudicata in base al diritto precedente;
2. l'ammissibilità di un rimedio legale contro tutte le decisioni comunicate dopo l'entrata in vigore si giudica in base al nuovo diritto.

2. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 161 I. Entrata in vigore

Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore ¹⁰³ della presente legge dopo la sua accettazione da parte del Popolo.

Art. 162 II. Abrogazioni

¹ A tal data sono abrogati tutti gli atti legislativi in coraddizione alla presente legge, segnatamente la legge del 5 marzo 1944 ¹⁰⁴ d'introduzione al codice civile (LICC).

² Se in atti legislativi vigenti è fatto riferimento a disposizioni abrogate dalla presente legge, vengono applicate le relative disposizioni della presente legge o dell'ordinanza emanata con la stessa.

Art. 163 III. Modifica di atti legislativi

Le leggi qui di seguito elencate vengono adeguate alla legge d'introduzione al codice civile e modificate come segue:

1. Legge sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico (legge sulla responsabilità delle autorità) del 29 ottobre 1944 ¹⁰⁵ (CSC 170.050)

Art. 5bis

Marginale: 3. Responsabilità dei funzionari notarili

I notai con patente e gli ufficiali del registro fondiario nella loro qualità di funzionari notarili rispondono nei confronti del Cantone per ogni danno causato in modo abusivo e colposo.

Art. 9bis

Marginale: 3. Responsabilità negli affari notarili

Il Cantone è tenuto a risarcire a terzi danni causati in modo abusivo e colposo da notai con patente o ufficiali del registro fondiario all'atto di eseguire autenticazioni.

I circoli sono responsabili in egual misura all'atto di far eseguire autenticazioni da parte dei notai di circolo.

2. Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni (CPC) del 1° dicembre 1985 ¹⁰⁶ (CSC 320.000)

Art. 139

Titolo: IV. Procedura in caso di giurisdizione facoltativa.

Il secondo periodo viene cancellato.

3. Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 ¹⁰⁷ (CSC 720.000)

Art. 160 cpv. 1:

Le imposte sull'aumento del valore di fondi sono garantite da pegno immobiliare a norma degli articoli 130 sgg. LICC.

Art. 160 cpv. 2:

L'acquirente può chiedere all'Amministrazione delle imposte un'informazione sulle imposte dovute e al venditore una rispettiva garanzia. Se il venditore non dà seguito a questo invito, l'acquirente può garantire le presumibili imposte con pegno sul prezzo d'acquisto.

Art. 160 cpv. 3:

Le parti devono essere informate circa il diritto di pegno secondo le disposizioni dell'ordinanza d'esecuzione.

Gli articoli 160 capoverso 4 nonché 161 e 162 sono abrogati.

4. Legge sulla pianificazione territoriale del Canton Grigione, versione del 6 dicembre 1987 ¹⁰⁸ (CSC 801.100)

Art. 60 cpv. 3:

Per le spese dei provvedimenti sostitutivi, al comune e al Cantone spetta un'ipoteca legale ai sensi degli articoli 130 sgg. LICC nei confronti del proprietario fondiario.

5. Legge sui comprensori del Cantone dei Grigioni del 28 settembre 1980 ¹⁰⁹ (CSC 803.200)

Art. 8 cpv. 1:

Per i contributi esiste un diritto d'ipoteca legale ai sensi degli articoli 130 sgg. LICC che prevale su tutti gli altri pigni.

Art. 9:

Le decisioni di cui all'art. 7 cpv. 3 possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo entro 20 giorni.

6. Legge sull'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni del 12 aprile 1970 ¹¹⁰ (CSC 830.100)

Art. 23:

Esiste un diritto di pegno legale sul fabbricato assicurato ai sensi degli articoli 130 sgg. LICC che prevale su tutti gli altri diritti di pegno.

7. Legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN) del 23 settembre 1984 ¹¹¹ (CSC 835.100)

Art. 21:

cancellato

8. Legge di introduzione alla legge federale del 12 giugno 1951 sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola del 27 settembre 1953 ¹¹²

Art. 17:

abrogato.

9. Vale solo per il testo tedesco.

10. ¹¹³ Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986

Art. 123 cpv. 3

La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo di domicilio di una persona, porta l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad essa comunicati.

Note finali

1 Approvata dal DFGP il 5 apr. 1994

2 M 2 nov. 1992, 545 e 24 mag. 1993, 175; PGC 1992/93, 812, PGC 1993/94, 286 (1^a lettura), 560 (2^a lettura)

3 CSC 320.000

4 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; M del 6 lug. 1999, 289; PGC 1999/2000, 433

5 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

6 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

7 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

8 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

9 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

10 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

11 CSC 320.000

12 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

13 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

14 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

15 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

16 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

17 CSC 320.000

18 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3

- 19 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 20 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 21 CSC 320.000
- 22 RS 210
- 23 CSC 320.000
- 24 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 25 CSC 320.000
- 26 Testo giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posto in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005.
- 27 RS 211.112.2
- 28 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 29 Abrogazione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 30 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 31 Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posta in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005.
- 33 Abrogazione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 34 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 35 CSC 370.500
- 36 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3405; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 37 Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3405; entrata in vigore il 1° gen. 2007
- 38 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 39 Testo giusta art. 51 della legge sul notariato, CSC210.300; entrato in vigore il 1° mag. 2005
- 40 Abrogazione giusta art. 51 della legge sul notariato, CSC210.300; entrata in vigore il 1° mag. 2005
- 41 RS 210
- 42 Testo dei capoversi 1 e 2, nonché introduzione del capoverso 3 giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posti in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005
- 43 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3405; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 44 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3405; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 45 Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posta in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005
- 46 Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posta in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005
- 47 Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posta in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005
- 48 Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posta in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005
- 49 CSC 213.100
- 50 Abrogazione art. 23 cpv. 2 e testo art. 24 cpv. 3 giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota all'art. 16
- 51 Testo giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota 3 all'art. 16
- 52 Testo giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota 3 all'art. 16
- 53 Introduzione giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota 3 all'art. 16
- 54 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3405; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 55 CSC 217.550

- 56 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3405; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 57 RS 210
- 58 RS 220
- 59 CSC 219.200
- 60 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 61 CSC 215.200
- 62 Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3405; entrata in vigore il 1° gen. 2007
- 63 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 3
- 64 CSC 320.000
- 65 CSC 320.000
- 66 CSC 215.100
- 67 CSC 219.300
- 68 RS 210
- 69 Ora Dipartimento dell'economia pubblica e socialità
- 70 Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC 801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 71 Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC 801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 72 Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC 801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 73 Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC 801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 74 Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC 801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 75 Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC 801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 76 Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC 801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 77 Testo giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 78 Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC 801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 79 Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC 801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 80 Cfr. alti legislativi concernenti la protezione della natura e del patrimonio culturale, CSC496.100
- 81 CSC 490.150
- 82 CSC 803.110
- 83 Vedi art. 43f. legge forestale, CSC 820.100
- 84 Vedi art. 42f. legge forestale, CSC 820.100
- 85 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3405; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 86 RS 210
- 87 Testo giusta art. 184 cpv. 5 della legge sulle imposte, CSC720.000
- 88 Testo giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 89 CSC 801.100
- 90 Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939

- 91 Testo giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dic. 2004; CSC801.100; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 92 CSC 915.100
- 93 Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 131 cpv. 1 cif. 1
- 94 Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3406; entrata in vigore il 1° gen. 2007
- 95 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3406; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 96 Testo art. 139 e introduzione art. 139 a giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota 3 all'art. 16
- 97 Giusta DG del 12 sett. 1995 è competente il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità
- 98 Testo art. 139 e introduzione art. 139 a giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota 3 all'art. 16
- 99 RS 210
- 100 Ordinanza sulle tasse dei registri fondiari, CSC 217.200
- 101 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3406; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 102 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 9
- 103 Dichiarata in vigore per il 1° ott. 1994 con DG del 27 giu. 1994
- 104 PDG 222
- 105 CSC 170.050
- 106 CSC 320.000
- 107 CSC 720.000
- 108 CSC 801.100
- 109 CSC 803.200
- 110 CSC 830.100
- 111 CSC 835.100
- 112 CSC 910.000
- 113 Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posta in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005.